



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 05 ottobre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1689/13 R.G.

TRA

IMPARATO ATTILIO, rappresentato e difeso da sé stesso, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.02.2013 parte ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 328 2012 0006582410000, notificato in data 31.01.2013, ritenendo insussistenti i presupposti dell'iscrizione alla Gestione Separata, nonché per intervenuta prescrizione del diritto, tenuto conto che con il suddetto avviso di addebito veniva richiesta la somma di € 22.870,00 a titolo di contributi per gli anni dal 2001 al 2006; con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 28.10.2019, ed è decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e ss.mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai fini di una corretta impostazione dell'iter motivazionale è opportuno premettere che risulta, in fatto, comprovato che:

1) con diversi avvisi di accertamento notificati in data 09.07.2009, l'Agenzia Delle Entrate ha accertato nei confronti del ricorrente, un maggior reddito imponibile per gli anni dal 2001 al 2006, rispetto ai redditi non dichiarati per gli anni in oggetto, per l'attività svolta, con conseguente sussistenza di obbligo contributivo previdenziali



I.N.P.S. – Gestione Separata, oltre sanzioni;

2) con l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio l'I.N.P.S. ha intimato all'opponente il pagamento di contributi Gestione Separata dal 2001 al 2006 derivanti esattamente dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate su indicata;

3) gli originari avvisi di accertamento tributario erano oggetto di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Caserta, che con sentenze n.131/47/12 depositata il 25/6/2012 e n. 132/47/12 depositata il 25/6/2012, rigettava definitivamente i ricorsi, con conferma degli accertamenti fiscali.

Giova preliminarmente evidenziare il ricorso è infondato in virtù dell'orientamento ormai granitico della Suprema Corte.

Va premesso che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ha previsto, per quanto qui interessa, che *"sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni"*.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1.1.1996, si è inteso estendere la copertura assicurativa sia a coloro che ne erano completamente privi, sia a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (cfr. Cass. S.U. sent. n. 3240/2010). La L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010).

Come affermato poi dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 30344/2017, qui condivisa, è in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011) il quale, nell'interpretare la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 cit., ha previsto che *"i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti"*.

Il Collegio di legittimità ha illustrato come "tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché



non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa”.

Tanto premesso in merito al primo motivo di impugnazione, il ricorso è infondato pure con riferimento all'eccepita prescrizione quinquennale.

La prescrizione non può ritenersi maturata sulla base del principio generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nella specie, il termine non è iniziato a decorrere dall'anno di presentazione della denuncia dei redditi (peraltro mai denunciati dal ricorrente, e dunque totalmente occultati), bensì dall'atto di accertamento del maggior reddito da parte dell'Agenzia delle entrate, poiché fino a quel momento l'Inps non poteva formulare richiesta di pagamento dei maggiori contributi previdenziali. Pertanto, tenuto conto che l'accertamento operato dall'agente tributario risulta notificato in data 9.07.2009, ed in pari data comunicato all'Ente Previdenziale, alla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente va rigettata.

Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, letto l'art. 92 co.2 c.p.c., in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia e della novità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 05 ottobre 2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso

